

L'Informatore Friulano

ORGANO DEL PRIMO UFFICIO UDINESE D'INFORMAZIONI COMMERCIALI

ABBONAMENTO
ANNUO
ANTICIPATO

ITALIA: L. 1.—
Estero: Fs. 2.—

Un numero separato Cent. 10
Arretrato Cent. 20

Esce verso il 10 di ogni mese in giorno di sabato

Ufficio del Giornale: UDINE - Via Palladio, 23
Telefono N. 3-65

PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL GIORNALE

Il 1.º luglio abbiamo

≡ **traslocato** ≡

i nostri Uffici in

VIA PALLADIO N. 23

L'Informatore Friulano

Primo Ufficio Udinese d'Informazioni Commerciali

L'Italica Grandine Agenzie di Udine

Associazione "Creditreform", di Udine

Studio Rag. Vincenzo Compagnetti.

Un grave pericolo

per le Società anonime Cooperative

Abbiamo avuto occasione di esaminare la sentenza 31 gennaio, 11 marzo 1911 della Corte di Cassazione di Roma nella causa della Banca Popolare della Lomellina, sedente in Mortara, contro Finanze dello Stato sulla questione della imponibilità dei sopraprezzi delle azioni nel rapporto delle Banche Popolari e Cooperative in genere.

La suddetta Banca ricorse contro la sentenza 5-17 marzo 1909 della Corte d'Appello di Casale che dava ragione all'Agenzia delle Imposte di Mortara nel ritenere reddito soggetto all'imposta di Ricchezza Mobile la somma di Lire 168.032 incassate dalla Banca nel 1905 quale sopraprezzo su azioni emesse a L. 82, con un aumento di L. 32 sul valore nominale originario di emissione.

Ci siamo trovati di fronte alla sentenza della Corte di Cassazione, sentenza che non possiamo approvare perchè va a colpire ingiustamente un atto ordinario ed essenziale per la vita delle Cooperative. Questa sentenza vuole che sia gravato dalla tassa di ricchezza mobile il sopraprezzo delle azioni, considerando questo sopraprezzo quale reddito e non quale capitale. Le società cooperative a capitale illimitato sono in uno stato continuo di formazione del loro capitale che va aumentando con l'emissione continuata di nuove azioni. Queste azioni per legge, devono essere di egual valore nominale a quelle vecchie e devono conferire uguali diritti.

Le azioni ultime emesse dovendo conferire uguali diritti a quelle preesistenti dovranno al pari delle prime rappresentare la quota di capitale sociale, che è il capitale nominale, e la quota della riserva accantonata, con utili non distribuiti. Questa seconda quota rappresentando un valore aumenterà naturalmente quello rappresentato solo dalla prima, e di conseguenza l'ultima azione avrà un valore superiore al valore nominale. Questa differenza di valore rappresenta forse un reddito, che come tale dovrebbe consistere in una nuova

ricchezza, avente relazione di causa ad effetto con una forza produttrice, capitale o lavoro? O non rappresenta forse un capitale che la società deve aggiungere alla riserva perchè questa conservi la sua proporzione col capitale sociale, allo scopo di non danneggiare i vecchi azionisti che sarebbero costretti a dividere la riserva ad essi soli spettante con gli azionisti nuovi se questi pagassero la sola quota di capitale sociale e cioè l'azione al puro valore nominale?

Quando il sopraprezzo delle azioni non rappresenta un valore astratto derivante da una contrattazione e non sia fittizio, ma rappresenti quella quota che l'azionista, se la società venisse liquidata, percepirebbe realmente oltre al valore nominale dell'azione, non può dirsi che il sopraprezzo sia un reddito perchè come tale andrebbe a formare l'utile dell'esercizio, mentre deve entrare nel patrimonio della società con lo scopo di conservare il rapporto tra riserva e capitale sociale. Il sopraprezzo — dice la sentenza — non può nel momento che nasce costituire capitale per la Società, anche perchè si verrebbe a costituire una disuguaglianza tra il capitale dei vecchi e dei nuovi azionisti, contro il disposto di legge (art. 164).

Questa conclusione è inesatta perchè trattandosi di società cooperative, le cui azioni per legge non sono quotate in borsa, il sopraprezzo delle nuove azioni, non dipende da ragioni di mercato ma essendo generalmente fissato in base alla riserva già esistente, rappresenta un vero capitale e si verrebbe a costituire una disuguaglianza tra i vecchi e i nuovi azionisti se a questi non venisse fatto pagare.

Fatta la legge, trovato l'inganno...

Contro una sentenza come questa non resta altro alle Cooperative che d'invocare il soccorso del legislatore perchè al disopra della Cassazione non... ve n'è un'altra. Contro questa nuova forza che viene data in mano al fisco le Cooperative devono difendersi e per fuggire a una tassazione ingiusta potranno ricorrere all'aiuto del... contrabbando contabile.

Le società cooperative trasformino la riserva eccedente quella determinata dall'art. 182 del cod. di comm., in capitale e distribuiscano gratuitamente e proporzionalmente ai vecchi azionisti le nuove azioni così create; a fine poi di ogni esercizio invece che destinare una parte degli utili alla formazione della riserva, qualora questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, la segnino a credito individuale degli azionisti in un conto vincolato alla creazione di nuove azioni. In tale modo le azioni non avranno altro sopraprezzo all'infuori di quello conseguente dall'esistenza della riserva mantenuta entro il limite legale.

La nuova legge di tasse sugli affari

Il 1.º luglio andò in attività la nuova legge 26 aprile 1911 N. 509 che modifica alcune leggi riguardanti le tasse sugli affari. Ecco le modificazioni da essa portate:

Disposizioni favorevoli al contribuente

Esenzione dalle tasse da bollo e di registro per le lettere dei commercianti aventi per oggetto atti di commercio fino a che non se ne faccia uso in giudizio e non contengano obbligazioni o liberazioni, oppure convenzioni per le quali è dal Codice di Commercio richiesta la prova scritta.

Riduzione del bollo per i contratti aventi per oggetto prodotti industriali od agrari: prima dovevano esser fatti su carta da Lire 1.22; ora si fanno su carta da centesimi 30 ed anche mediante applicazione di marca corrispondente; — e riduzione pure per gli stessi contratti della tassa di registro che è portata al tasso dell'1.22 per ogni lire 1000.

Riduzione della tassa per conferimenti di beni mobili ed immobili nelle società.

Esenzione della tassa di registro per le permutazioni di fondi rustici che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà.

Riduzione della tassa del 4.88 per 100 al 2.44 per le compravendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono stati sottoposti all'imposta sui fabbricati.

Esenzione da bollo o registro per i contratti di locazione d'opera in materia agraria od industriale. Cessa l'esenzione quando occorra farne uso.

Esenzione per gli atti necessari nei Consigli di famiglia e di tutela e per tutti gli atti dei minori ed interdetti il cui patrimonio non ecceda le lire 3000.

Facoltà ai contraenti ed agli eredi di beni immobili, i quali abbiano dichiarato un valore inferiore al reale ed abbiano ricevuto l'intimazione di stima coattiva, di fare, entro i dieci giorni della dichiarazione di aumento alla stregua del quale sarà fatto il ragguglio in base all'esito della stima. Fino ad ora invece, non la legge veramente, ma la giurisprudenza aveva dichiarato inattendibili le offerte posteriori al contratto o alla denuncia.

Esenzione dalle spese di bollo per gli avvisi al pubblico in occasione dell'inaugurazione di monumenti pubblici, di esposizioni nazionali e provinciali, di aperture di scuole private gratuite e di commemorazioni patriottiche nazionali.

Riduzione di varie soprattasse per ritardato pagamento, od ommissa denuncia.

Disposizioni a carico del contribuente

Obbligo di pagamento della tassa di registro per i contratti di vendita macchine agli effetti della trascrizione per riserva di privilegio in caso di fallimento.

Tassazione dei contratti di trasformazione di società in ragione di lire 1 per ogni lire 10.000.

Tassazione degli atti costitutivi delle società straniere per il capitale destinato alle operazioni del Regno.

In caso di intimazione di stima circa i valori denunciati nei trapassi di beni immobili, il fisco sarà ritenuto vincitore quando il prezzo di stima superi soltanto del sesto il valore denunciato; fin ora invece occorreva superare il quarto del valore.

Tassazione per trasferimenti a causa di morte dei crediti verso stranieri e per titoli di rendita, azioni e titoli esteri; fin'ora erano esenti.

Restrizione dei mezzi per provare la data certa dei titoli ammessi in deduzione della tassa di successione, nel senso che non è più considerata come mezzo valido la morte o la fisica impossibilità di scrivere di coloro che hanno sottoscritto l'atto di debito.

Tassazione progressista per le quietanze ordinarie nel senso che per le somme da L. 5000 fino a L. 10.000, dovrà essere posta una marca da cent. 26 e per quelle eccedenti le lire 10.000, dovrà essere posta una marca da cent. 30; ed estesa la eventuale penalità anche al debitore.

E' stabilita in centesimi 10 la tassa di bollo per le cambiali fino a L. 200.

E' istituita la tassa di bollo in ragione dell'uno per 100 sui biglietti delle tramvie intercomunali di importo superiore ai centesimi 50.

Sono sottoposte a tassa le vidimazioni dei libri commerciali e gli atti di trascrizione delle società.

Tutti i certificati ipotecari, anche se negativi, debbono essere scritti su carta da L. 2.40, mentre fin'ora si scrivevano sulla carta da L. 1.22.

E' aumentata di L. 2.00, oltre ai decimi, la tassa per porto d'armi ed è aumentata d'un quinto la tassa per licenze da caccia con strumenti diversi dal fucile.

Disposizioni favorevoli al fisco e al contribuente

E' soppressa la formalità di registrazione per gli atti e documenti da presentarsi in giudizio e la tassa di registro è convertita in tassa di bollo percepita mediante l'applicazione di una marca di corrispondente valore.

Così al contribuente è evitata la noia del preventivo deposito e del conseguente ritiro nel giorno appresso, e d'altra parte l'Ufficio è dispensato dalla trascrizione del sunto dell'atto nell'apposito registro.

Il commercio dell'Italia coll'estero

nel 1910

L'Ufficio Trattati e Legislazione Doganale comunica i seguenti dati statistici relativi al movimento commerciale dell'Italia durante l'anno 1910.

Le importazioni furono valutate 3.204.699.937, Lire con un aumento di L. 92.989.490 rispetto al 1909. I prodotti che concorsero principalmente a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza:

Grano 423.4 milioni di lire, carbon fossile 260.8, cotone greggio 228.3, caldaie, macchine e loro parti 153.2, legname 146.1, seta tratta greggia 112.8, lane, pelo e erine 107.8, pelli crude 62.2, rottami di ferro e ghisa in pani 55.2, merluzzo e stoccafisso 49.9, bozzoli 45.9, semi 39.1, cavalli 34.7, rame in pani 33.4, olii minerali 31.7, colori e vernici 28.6, caffè 26.6, pietre preziose 26, tabacco in foglie 25.7, gomma elastica e guttaperca, greggie 24.7, pasta di legno 19.3, grassi 19, fosfati minerali 19, madreperla greggia 15.5, nitrato di sodio greggio 14.7, juta greggia 14, paraffina solida 10, stagno in pani 9.5, solfato di rame 6.8, veicoli ferroviari 6.5, solfato di ammonio 6.4, olio di cotone 2.9, lardo 1.4.

Fu in aumento, rispetto al 1909, l'importazione dei seguenti prodotti:

Granoturco giallo, 28.7 milioni di lire, frumento di 23.3, bestiame bovino 11.9, strumenti scientifici 11.4, rame in pani 10.6, pneumatiche per ruote da vetture e da velocipedi 10.4, tessuti e altri manufatti di seta 8.3, olii fissi non nominati 7.3, mercerie 6.4, lavori di ferro e di acciaio non nominati 6.1, gioielli d'oro e d'argento 5.8, bastimenti ed altri galleggianti 5.4, pelo greggio 5, lane sudicie 4.8, pelli conciate 4.6, tessuti e altri manufatti di cotone 4.5, pelli crude 4.5, gomma elastica e guttaperca, greggie 4.3, nitrato di sodio greggio 4.2, lavori di rame, di ottone, ecc. 3.2, pietre preziose 3.2, seta tratta greggia 2.9, riso 2.5, filati di lino 2.3, velocipedi e loro parti 2.3, solfato di rame 2.3, altre pietre terre e minerali non metallici non nominati 2.3, concimi chimici e scorie Thomas 2.2, seta artificiale non tinta 2.2, calzature di pelle 2, corallo 1.9, casami di seta 1.7, lavori d'argento o argenteria 1.7, crusca 1.7, olii minerali pesanti 1.6, pasta di legno cellulosa 1.6, stampe litografiche e cartelli 1.6, piombo in pani 1.6, orologi e fornimenti, 1.5, caffè 1.3, terraglie e porcellane 1.3, gomme, resine e gommoresine, 1.2, tessuti e altri manufatti di lana 1.2, fecole 1.2, cellulose greggio 1.1.

Fu invece in diminuzione l'importazione dei prodotti qui appresso indicati:

Caldaie, macchine e loro parti, 25.8 milioni di lire, olio di cotone 22.2, bozzoli 18.9, cotone in bioccoli o in massa 15.3, pesci preparati 8.2, tabacco in foglie 6.3, veicoli ferroviari 6, strutto e grassi 5.6, cavalli 4.9, carni preparate ghisa in pani 3.8, ferro greggio in masselli 3.4 ferro in verghe 3.2 lane lavate 3, utensili e lavori non nominati di legno 3, rottami di ferro 2.7, segala 2.6, posci 2.6, fosfati minerali 2.5, formaggi 2.4, minerali metallici 2.3, colori derivanti dal catrame 2.2, legumi secchi 1.9, lane pettinate tessuti di lana 1.8, semi 1.8, zucchero 1.7, seme di bachi da seta 1.6, legname da costruzione 1.2, carne fresca 1.2, uova di pollame 1.1.

Le esportazioni furono valutate Lire 2,008,274,821 con un aumento di Lire 141,385,259 rispetto al 1909. A formare il

Ricupero crediti vecchi e dubbî -

**Rag. V. Comparetti
Udine**

TOLMEZZO

Fallimenti - Piccoli fallimenti - Concordati.

Fallimento Parissatti Tullio - Tolmezzo. — Nel 5 giugno ebbe luogo la vendita delle merci facilmente deperienti. — Si realizzò un incasso di L. 1037.30. — Nel 7 e 21 giugno ebbero luogo le verifiche dei crediti. Vennero ammessi tutti tranne uno di L. 699.48 non avendo il creditore prodotto le prove della sussistenza del credito stesso.

Fallimento Remo Mesaglio - Tolmezzo. — Ultimata la vendita di tutte le attività del fallimento ha chiesto ed ottenuto di procedere al riparto dell'attivo fra i creditori. Le attività realizzate consistono in L. 5005.60 e provengono L. 610.78 per incasso crediti; L. 3501.31 per vendita merci; L. 893.51 ritratte durante l'esercizio provvisorio. I crediti chirografari ammontano a L. 14010.99, i privilegiati a L. 621.22. Le spese ed onorari liquidati al curatore ammontano a L. 1299.82. La percentuale spettante quindi ai creditori chirografari è del 22 per cento.

Fallimento Nigris Osvaldo - Ampezzo. — Il 15 luglio corr. avrà luogo avanti il notaio Bonanno di Ampezzo la vendita dei crediti del fallimento sulla base del 30 per cento.

Fallimento Zinutti Giovanni - Tolmezzo. — Il 14 corr. luglio avrà luogo la vendita agli incanti dei mobili del negozio.

Fallimento Rambaldi Pietro - tessuti - Tolmezzo. — Il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti di tutta la merce e mobili del fallimento. La merce è stata divisa in tredici lotti e verrà così posta in vendita.

I creditori di questo fallimento sono convocati in adunanza il 19 luglio per discutere una proposta di transazione avanzata dal Sig. Leippi Agostino proprietario della casa affittata al Rambaldi il quale ridurrebbe da L. 2280 a L. 1000 l'indennizzo per la rescissione del contratto d'affitto stato stipulato per un quinquennio.

Fallimento di Buttazoni Lodovico - Ovaro. — Con sentenza 13 gennaio 1910 il Tribunale di Tolmezzo, riaffermata la data della cessazione dei pagamenti al 3 giugno 1906, dichiarò nulle le ipoteche dei creditori avv. Da Pozzo Odorico e Scream Lodovico e nullo l'atto di compravendita 19 gennaio 1907 notaio Del Lenno fatto da certo Cedolini Luigi di Ovaro. — Appellarono i creditori; e la Corte di Venezia nel 30 giugno testè decorso riformò completamente la sentenza del Tribunale. Con questa decisione si viene a creare un notevole spostamento di interessi fra i creditori in quantochè delle L. 10.000 ricavate dalla casa d'abitazione del fallito, circa 7000 dovranno ora essere aggiudicate agli ipotecari.

Protesti Cambiari.

216 Candotti Giulio, Ampezzo	L. 1000.—
1716 Cortiula Osvaldo, Villa Sant.	» 96.47
216 Cosano G. Ettore, Arta	» 240.—
116 Morassi Gio. Batta, Arta	» 100.—
216 Nazzi Pietro fu G. B., Siao di Treppo Carnico	» 125.75
316 Unfer Giovanni, Timau	» 400.—

SCIoglimento di SOCIETÀ

La Società in accomandita semplice sedente in Tolmezzo, con la denominazione *P. Bonanni e Compagni*, costituita con atto 15 aprile 1909 col capitale di L. 80.000 per la durata di anni 10, sotto la gerenza di Bonanni Pietro fu Antonio si è sciolta innanzi tempo.

Vennero nominati liquidatori i sigg. Paolo Marpillero fu Paolo, Schiavi cav. Girolamo e Spinotti dott. Riccardo

UNA NUOVA SOCIETÀ

Con atto privato 5 giugno 1911 venne costituita una Società in nome collettivo tra i signori Filippi Roberto di Efram e Gallizia Ugo di Giovanni di Moggio Udinese sotto la ragione sociale *R. Filippi e C.*, con sede in Moggio Udinese avente lo scopo di esercire un molino a cilindri, ed il commercio di coloniali.

La durata della società è di tre anni, ed il capitale sociale è di L. 8100 da versarsi per un terzo dal Filippi e due terzi dal Gallizia.

Gli utili andranno divisi per metà e la firma sociale è comune ai due soci. La gerenza è affidata al Filippi.

CORRISPONDENZA

Ci pervenne da Pordenone in data 5 corr. una cartolina vaglia N. 66-102-43 di L. 1. Non essendo indicato il nome del mittente, preghiamo questi a farsi conoscere.

Prop. responsabile Rag. V. COMPARETTI Udine, Tipografia Arturo Bosetti

Bagni Lignano

HOTEL CENTRALE

A. F. Calderara

CON TUTTO IL COMFORT MODERNO

VINI SCELTI - CUCINA DI PRIMO ORDINE
Specialmente raccomandato per Famiglie

PREZZI MODICI

LIGNANO

BAR ALLA CITTA' DI UDINE

della Ditta VINCENZO PITTINI

OFFELLERIA - BOTTIGLIERIA - PISTORIA

Giornalmente fornito con merce fresca
di fabbricazione locale

Aperto durante la stagione balneare

Primo Ufficio Udinese d'Informazioni Commerciali

Telefono N. 365 — UDINE — Via Palladio 23

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Direttore: Rag. Vincenzo Comparetti

Rag. VINCENZO COMPARETTI

Telefono N. 365 — UDINE — Via Palladio 23

Rappresentanza di Creditori
nelle procedure fallimentari

L'ITALICA

Società Anonima d'Assicurazione contro i danni della grandine

Capitale Sociale DUE MILIONI (versato un quarto)

AUTORIZZATA CON DECRETO 25 GENNAIO 1904 DEL R. TRIBUNALE DI MILANO

Sede MILANO = Via Victor Hugo, 4

Come già nei precedenti esercizi, anche quest'anno **l'Italica Grandine** ha deliberato di effettuare il **pagamento anticipato dei sinistri senza trattenuta d'interessi per l'anticipazione.**

Agenzia per il Friuli

RAG. VINCENZO COMPARETTI